

*Comune di Galatina*  
*Al Sindaco*



COMUNE DI GALATINA  
Provincia di Lecce

Prot. 20130018882 del 23-05-2013

Uff. carico SINDACO

P



Cat 2

Class 3

Galatina, 23 maggio 2013

*Al Capogruppo Consiliare di "Galatina in Movimento"*

*Dott. Marcello Pasquale AMANTE*  
*Via Galluccio civ. 22*

*73013 Galatina (LE)*

**Oggetto:** Prevenzione incendi.

In riferimento alla Sua Interrogazione - ex art. 18 Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Delibera C.C. n. 84/1998 e ss. mm. ii. - pervenuta al Tavolo della Presidenza nel corso della seduta consiliare del 15 maggio u.s., Le trasmetto la nota a firma del Dirigente la Protezione Civile Dott. Antonio Claudio OREFICE.


Le allego, altresì, l'Ordinanza Sindacale del 20.05.2013 richiamata nella stessa nota.

Cordiali saluti.



Il Sindaco

Dott. Cosimo MONTAGNA



**CITTA' DI GALATINA**  
PROVINCIA DI LECCE  
**DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE-SUAP-PROTEZIONE CIVILE**  
Tel. 0836/566514 564767 fax 0836/561012

Prot. nr.

Reg. PL n° 2442/13

Risposta a nota Prot. Gen 0018005



Galatina, 20 maggio 2013

**AL SIG. SINDACO**  
**DOTT. COSIMO MONTAGNA**

**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**DOTT. FERNANDO BAFFA**

**ALL'ASSESSORE CON DELEGA ALLA PROTEZIONE CIVILE**  
**AVV. ALBERTO RUSSI**

**AL SEGRETARIO GENERALE**  
**DOTT. ANGELO CARETTO**

SEDE

**OGGETTO: INTERROGAZIONE CONSILIARE: "PREVENZIONE INCENDI." RELAZIONE.**

Con riferimento all'argomento in oggetto si porta a conoscenza di quanto segue.

In data 03.04.2013 con nota acquisita al prot. gen. n. 0013205 del 09.04.2013 la Regione Puglia – Servizio Protezione Civile – trasmetteva il D.P.G.R. n. 195 del 26.03.2013 "dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2013, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 18/2000" pubblicato sul B.U.R.P. n. 50 del 04.04.2013 con invito ad adottare le iniziative opportune affinché lo stesso Decreto abbia la massima divulgazione e applicazione sul territorio avvalendosi anche della Polizia Municipale che è tenuta alla vigilanza per garantire una corretta ed efficace applicazione delle disposizioni decretate sul territorio agro-silvo-pastorale di competenza.


In data 30.04.2013 con nota acquisita al prot. gen. n. 0016485 del 06.05.2013 la Prefettura di Lecce – Area Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico – trasmetteva il D.P.G.R. n. 195 del 26.03.2013, confidando nella collaborazione istituzionale per la puntuale attuazione degli indirizzi in materia finalizzati all'adozione delle iniziative volte ad evitare l'insorgenza e la propagazione degli incendi boschivi, e nella costante attività di sensibilizzazione della popolazione.

Pertanto, dato atto della corrispondenza sopra riportata, si comunica che si è provveduto a dare piena attuazione al D.P.G.R. n. 195/2013 mediante l'emanazione di Ordinanza Sindacale in data 20.05.2013.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE  
(Dott. Antonio Claudio Orefice)



# CITTA' DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE, SUAP E PROTEZIONE CIVILE



COMUNE DI GALATINA

Provincia di Lecce

Prof. 20130018446 del 21-05-2013

Uff. carico POLIZIA MUNICIPALE

P



Cat 6

Class 10

Ordinanza Sindacale n. 15

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL'ANNO 2013, AI SENSI DELLA L. 353/2000 E DELLA L.R. 18/2000. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 195 DEL 26.03.2013**

## IL SINDACO

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 195 del 26.03.2013 pubblicato sul B.U.R.P. n. 50 del 04.04.2013, con il quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia per il periodo 15 giugno-15 settembre 2013, fatta salva la possibilità, per necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;

**Vista** la D.G.R. n. 674 del 11.04.2012 con la quale è stato approvato il nuovo Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per gli anni 2012-2014;

**Vista** la D.G.R. n. 1928 del 02.10.2012 con la quale la giunta regionale ha attuato il D.M. n. 30125/2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale;

**Considerato** che molti terreni, fondi rustici, ed altre aree di diversa natura e loro pertinenze versano in condizioni di abbandono o di inadeguata manutenzione e pertanto risultano essere ad elevato rischio di incendio;

**Tenuto conto** che è opportuno rendere noto a tutti i soggetti interessati, privati e pubblici, quali proprietari e/o gestori e/o conduttori di aree soggette ad elevato rischio di incendio, le regole comportamentali sulla prevenzione da seguire al fine di contenere il pericolo di innesco e propagazione degli incendi evitando il verificarsi di eventuali danni alla pubblica incolumità nonché alle private proprietà;

### Vista:

- la nota della Regione Puglia – Servizio Protezione Civile – acquista la prot. gen. n. 0013205 del 09.04.2013 con la quale è stato trasmesso il D.P.G.R. n. 195 del 26.03.2013;
- la nota della Prefettura di Lecce – Area Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico – acquista la prot. gen. n. 0016485 del 06.05.2013 con la quale è stato trasmesso il medesimo Decreto;

### Visti:

- il Regio Decreto n. 773 del 18.06.1931 T.U.LL.P.S e s.m.i ;
- la Legge n. 225 del 24.02.1992 "Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile";
- la Legge Regionale n. 15 del 12.05.1997 "Norme in materia di bruciatura delle stoppie";
- il Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge Regionale n. 18 del 30.11.2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi";
- la Legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi per tutta la durata dell'attività pirotecnica, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

L'Azienda dovrà certificare, con specifica documentazione, l'utilizzo di materiale pirotecnico con caratteristiche tali da non provocare ricaduta di componenti incombusti (Circolare Min. Interno 11/01/2001 n. 559/C.25055. XV). Prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, deve essere verificata sul posto l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal Pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, l'attività pirotecnica dovrà essere sospesa o annullata.

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2013 è vietato, su tutto il territorio comunale, l'utilizzo di mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, perché le stesse non sono controllabili nelle fasi di ricaduta, per cui potrebbero innescare diffusi incendi con un elevato rischio per la pubblica e privata incolumità e per il patrimonio boschivo.

5. ai sensi degli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 del D.P.G.R n.195/2013:

- a. **Obbligo di realizzazione delle fasce protettive:** i proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola del territorio comunale, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici (15) metri, e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere, comunque, realizzata entro il 15 luglio 2013;
- b. **Divieti per la bruciatura delle stoppie:** è fatto divieto, fino al 15 settembre 2013, di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati ricadenti in tutte le aree del territorio comunale che si trovano entro cento (100) metri dal limite delle aree boscate (art. 2 Legge n. 353/2000), ivi comprese le aree cespugliate, arborate e a pascolo, i centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, nonché nelle aree confinanti con reti di viabilità stradale e ferroviaria. Per tutte le altre aree si fa riferimento ai vincoli previsti dalla normativa vigente;
- c. **Condizioni per la bruciatura delle stoppie:** i proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo di colture cerealicole del territorio comunale, che intendano avvalersi della pratica dell'accensione delle stoppie, devono fare preventiva richiesta di autorizzazione al Comune quindici (15) giorni prima dell'inizio della bruciatura, allegando alla domanda una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la piena osservanza delle prescrizioni di cui al D.P.G.R. n. 195/2013 nonché un recapito telefonico dell'operatore responsabile della pratica di accensione e bruciatura, gli estremi catastali e la località dell'area interessata. Il Comune mediante l'Ufficio di Protezione Civile curerà l'istruttoria, verificandone la compatibilità con le disposizioni di cui al citato Decreto e con le altre norme nello stesso richiamate e in relazione ai rischi di incendio di interfaccia sulla base della pianificazione comunale allo scopo predisposta. Degli esiti di tale istruttoria, il competente Ufficio Comunale, dovrà dare preventiva comunicazione, almeno dieci (10) giorni prima, al Corpo Forestale dello Stato, all'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.) ed alla Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), con specifica indicazione dei dati trasmessi con la richiesta di autorizzazione. Il Comune vigilerà sul regolare svolgimento delle operazioni di bruciatura.

L'accensione e la bruciatura delle stoppie può avvenire esclusivamente in giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino (a partire dalle ore 05,00 con spegnimento entro le ore 09,00) e nelle ore del crepuscolo (dalle ore 19,00 con spegnimento entro le ore 20,00) e a condizione che il fumo non invada abitazioni, luoghi di lavoro, strade pubbliche o di uso pubblico, ferrovie, tale da generare situazioni di pericolo per persone e/o veicoli in transito.

La bruciatura delle stoppie, dall'accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo, eventualmente coadiuvato da altro personale, che dovrà vigilare in maniera attiva e continuativa sull'andamento della

### Sanzioni

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del D.P.G.R. 195/2013 (punto 2) saranno punite a norma dell'art. 10 commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21.11.2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14.

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dagli artt. 6, 7 e 8 del D.P.G.R. 195/2013 (punto 5) saranno punite a norma dell'art. 11 lett. C) della Legge Regionale n. 15 del 12.05.1997.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 10 del D.P.G.R. 195/2013 (punto 5 – lett. e) si applicano le riduzioni/esclusioni applicate dall'Organismo pagatore AGEA ai sensi del D.M. 30125/2009 s.m.i.

Ogni altra inosservanza al D.P.G.R. 195/2013, nonché alla presente ordinanza sarà punita, salva ed impregiudicata l'azione penale ove dovuta per legge, a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000, dell'art. 11 della Legge Regionale n. 15 del 15.05.1997 e dell'art. 49 della Legge Regionale n. 27 del 13.08.1998.

### INVITA

Tutti i cittadini, Enti, Società, Consorzi pubblici e privati interessati alla presente ordinanza di collaborare con l'Amministrazione Comunale rispettando le prescrizioni nella stessa contenute al fine di attuare quanto stabilito dal D.P.G.R. 195/2013

I cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:

- **Comando Corpo Forestale – 1515;**
- **Vigili del Fuoco – 115;**
- **Comando Polizia Municipale – 0836.566514;**
- **Associazione di Protezione Civile N.O.P.C Galatina – 0836.561205 – 333.2659984**

### R E N D E N O T O

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla pubblicazione e/o notifica, al T.A.R. Puglia.

In alternativa, nel termine di gg. 120 dalla pubblicazione e/o notifica, potrà essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica.

A norma dell'art. 4 della Legge n.241/90 il Responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Claudio Orefice Dirigente della Direzione Polizia Municipale-Suap-Protezione Civile.

### D I S P O N E

Di notificare la presente ordinanza:

- alla Prefettura U.T.G di Lecce – Area Protezione Civile – Via XXV Luglio n.1 - Lecce;
- alla Regione Puglia – Servizio Protezione Civile –Viale Enzo Ferrari - Bari-Palese – (BA)
- alla Provincia di Lecce – Via Umberto I n. 16 Lecce (LE);
- al Commissariato Polizia di Stato di Galatina;
- al Comando Stazione Carabinieri di Galatina;
- al Comando Compagnia di Finanza di Gallipoli Via Don Minzoni snc – Gallipoli (LE);
- al Corpo Forestale dello Stato – Viale delle Libertà n. 70 Lecce (LE);
- al Comando Provinciale dei VV.FF. – Viale Grassi n. 86 Lecce (LE);
- al Comando Polizia Provinciale di Lecce Via Umberto I n. 16 Lecce (LE);
- al Direzione Lavori Pubblici – Sede;
- alla Direzione Territorio ed Ambiente - Sede
- al Suap – Sede;
- al Comando di Polizia Municipale - Sede;